



# CITTÀ DI FASANO

## CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 24  
Registro Deliberazioni

### OGGETTO

**TASSA SUI RIFIUTI 2026 - DEFINIZIONE DELLE SCADENZE, DELLE MODALITA' DI VERSAMENTO E DELLE AGEVOLAZIONI APPLICATE IN SEDE DI ACCONTO**

Il giorno 29 Aprile 2026 alle ore 16:00 con la continuazione, in Fasano, nella sala consiliare del Palazzo di Città, previo avviso scritto, notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale di Fasano, in seduta ORDINARIA di PRIMA convocazione .

Per la trattazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto sono presenti i seguenti consiglieri:

	Presente	Assente
FRANCESCO ZACCARIA	P	
VITTORIO FANELLI	P	
ROSATO MANUELA	P	
FRANCO MASTRO	P	
GIUSEPPE VENTRELLA	P	
LOREDANA LEGROTTAGLIE	P	
NICOLA PENTASSUGLIA	P	
DECAROLIS MADIA	P	
DONATO MARINO	P	
ORONZO RUBINO	P	
VITTORIO SAPONARO	P	
ANGELA CARRIERI	P	
FRANCESCO BIANCO	P	
LUIGIA ALBANESE	P	
VITO PIGNATELLI	P	
GIOVANNI CISTERNINO	P	
PASQUALE DI BARI	P	
MARIO SCHENA	P	
LAURA DE MOLA	P	
LEONARDO DE LEONARDIS	P	
DONATELLA FANIZZI		A
GIACOMO FERRARA		A
ALESSANDRA MASELLA		A
ANGELO LAGHEZZA	P	
GREGORIO ANGLANI	P	

Presiede la seduta il PRESIDENTE del Consiglio Comunale VITTORIO FANELLI.

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO GENERALE ELISABETTA SCATIGNA.



# CITTÀ DI FASANO

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI 2026 - DEFINIZIONE DELLE SCADENZE, DELLE MODALITA' DI VERSAMENTO E DELLE AGEVOLAZIONI APPLICATE IN SEDE DI ACCONTO

L'Assessore Pagnelli dà lettura della seguente relazione:

- L'articolo 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per il 2014) ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale Propria), di natura patrimoniale e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano in TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuno una propria disciplina ed autonomia applicativa;

L'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).....";

la Legge 147/2013 e ss.mm.ii., istitutiva della TARI – articolo 1, comma 688 – dispone: "Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale...";

l'art. 20 del Regolamento comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 116 del 30 dicembre 2020, prevede che il Consiglio comunale stabilisca le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale;

il comma 15-ter del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b) del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, " (...) i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato (...)"

Considerato che:

- l'art. 57-bis, comma 2, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha introdotto il bonus sociale per i rifiuti a favore degli utenti domestici in condizioni economiche scialie disagiate, demandando a un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri i relativi principi e criteri attuativi;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2025, n. 24 ha stabilito che:
  - dal primo gennaio 2025 viene introdotto il bonus sociale per i rifiuti;
  - tale bonus viene riconosciuto automaticamente agli utenti domestici in possesso di ISEE in corso di validità che soddisfino i seguenti requisiti: nuclei familiari con ISEE non superiore a 9.530 euro, con limite elevato a 20.000 euro per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico;
  - a tali nuclei viene riconosciuta una riduzione del 25% della TARI;
- ARERA istituisce un'apposita componente perequativa aggiuntiva alla TARI da applicarsi a tutte le utenze e destinata alla copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti;
- con deliberazione del 1° aprile 2025, n. 133/2025/R/RIF, l'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA) ha fissato nella misura di 6 euro per utenza la predetta componente perequativa;



# CITTÀ DI FASANO

- con deliberazione del 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/RIF, ARERA ha definito le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale per i rifiuti, stabilendo in particolare che:
  - SGATE (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche, gestito da ANCI) trasmette ai Comuni entro il 1° marzo di ciascun anno i dati relativi agli utenti potenzialmente agevolabili;
  - i Comuni, ricevuti i predetti dati, devono individuare le utenze agevolabili all'interno della propria banca dati, verificando, in particolare, che il codice fiscale ed il nominativo dell'intestatario dell'utenza siano coincidenti con almeno uno dei codici fiscali dei componenti maggiorenni appartenenti al nucleo familiare agevolabile e che l'utenza agevolabile sia a uso domestico. I Comuni devono altresì effettuare opportune verifiche in presenza di più unità immobiliari intestate allo stesso soggetto e i casi in cui al potenziale beneficiario del bonus non sia associata un'utenza TARI a uso domestico;
  - i Comuni devono quantificare l'agevolazione spettante e riconoscerla entro il 30 giugno di ciascun anno nella prima rata utile;

In ordine alle tariffe TARI per l'anno 2026, occorre precisare che:

l'articolo 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15 che prevede che, a decorre dall'anno 2022, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti fondamentali riguardanti la TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

il termine del 30 aprile di cui al citato articolo 3, comma 5-quinquies del Decreto Legge n. 228/2021 è stato modificato dall'articolo 1, comma 677, della Legge n. 199 del 30 dicembre 2025 (Legge di bilancio 2026) disponendo, di conseguenza, che a partire dal 1° gennaio 2026, il termine per approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI è fissato al 31 luglio di ciascun anno;

alla data attuale permangono le determinazioni assunte da ARERA in ordine all'annullamento della validazione di AGER Puglia del PEF 2024-2025 del Comune di Fasano;

Preso atto che, al fine di ottemperare alle disposizioni previste dalle nuove norme e dalle deliberazioni ARERA sopra richiamate, occorre individuare le seguenti scadenze di pagamento della TARI per l'anno 2026 in acconto, utilizzando quale parametro le ultime tariffe 2025 approvate, al fine di garantire forme di pagamento rateizzate che agevolino i contribuenti (utenze domestiche e non domestiche) e, al contempo, garantiscano all'Ente un flusso costante di entrata nell'arco dell'esercizio finanziario;

1^ e unica rata: 30 giugno 2026

2^ rata: 31 luglio 2026

3^ rata: 30 settembre 2026

4^ rata: 31 ottobre 2026

Importo rate: l'acconto è calcolato applicando il 98% delle tariffe già approvate nel corso dell'esercizio



# CITTÀ DI FASANO

finanziario 2025. Il saldo è calcolato applicando le tariffe approvate nell'anno 2026, tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto.

In merito alle modalità di versamento si conferma il pagamento nella fase bonaria della Tassa sui rifiuti (TARI) con il sistema Pago PA, istituito con Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) dell'Amministrazione Digitale - CAD) che consente di:

- per il cittadino: utilizzare una piattaforma nazionale che permette di scegliere, secondo le proprie abitudini e preferenze, come pagare tributi, imposte o rette verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti aderenti che forniscono servizi al cittadino;
- per il Comune: utilizzare un sistema per la gestione degli incassi centralizzato e immediato nella riconciliazione delle posizioni debitorie, ma soprattutto efficace per ricevere qualsiasi tipo di pagamento;
- rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione;

negli avvisi di pagamento 2026 saranno inserite le seguenti componenti perequative:

- UR1 (per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza) e UR2 (per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza), istituite a decorrere dal 1° gennaio 2024
- UR3 (per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del bonus sociale per i rifiuti, pari a 6,00 euro/utenza), prevista a decorrere dal 1° gennaio 2025 dal DPCM n. 24 del 24 gennaio 2025 (in attuazione dell'art. 57-bis, comma 2, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157) e istituita da ARERA con deliberazione del 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/RIF;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 71/2025 di approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P. 2026/2028 e la successiva n. 72/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028;

Per tutto quanto sopra esposto, si propone all'onorevole Consiglio comunale l'approvazione delle determinazioni suddette afferenti alla Tari 2026".

Chiede ed ottiene la parola il consigliere De Leonardis, con dichiarazioni di voto.

Interviene il Sindaco, per approfondimenti sull'argomento.

Tutti gli interventi sono riportati su supporto audio-video fornito dalla ditta incaricata alla registrazione della seduta, depositato agli atti d'ufficio.

Al termine del dibattito, il Presidente sottopone a votazione l'argomento iscritto all'ordine del giorno che, in seduta pubblica e con voto elettronico, consegue il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI n.22

CONSIGLIERI ASSENTI n.3 (Fanizzi, Ferrara, Masella)

CONSIGLIERI ASTENUTI //

VOTI FAVOREVOLI n.22

VOTI CONTRARI //



# CITTÀ DI FASANO

Si procede con la votazione per l'immediata eseguibilità che consegue il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI n.22

CONSIGLIERI ASSENTI n.3 (Fanizzi, Ferrara, Masella)

CONSIGLIERI ASTENUTI //

VOTI FAVOREVOLI n.22

VOTI CONTRARI //

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione di cui ha dato lettura l'Assessore con delega alle finanze;

Visti i pareri espressi dal competente Dirigente del Settore Risorse, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Richiamato il verbale n.19 del 27.04.2026, agli atti con prot. n.26622 del 28.04.2026, con cui è stato espresso parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere espresso dalla competente Commissione consiliare permanente nella seduta del 24.04.2026;

Visto il dibattito succedutosi;

Visto l'esito della votazione, anche per l'immediata eseguibilità;

## DELIBERA

Per quanto in narrativa esposto ed in questa sede integralmente richiamato, di:

1. definire le seguenti scadenze nei versamenti della TARI, tassa sui rifiuti, per l'anno 2026, utilizzando quale parametro le ultime tariffe 2025 approvate

1^ e unica rata: 30 giugno 2026

2^ rata: 31 luglio 2026

3^ rata: 30 settembre 2026

4^ rata: 31 ottobre 2026

2. di precisare che per ciò che afferisce:

all'importo delle rate, l'acconto è calcolato applicando il 98% delle tariffe già approvate nel corso dell'esercizio finanziario 2025. Il saldo è calcolato applicando le tariffe approvate nell'anno 2026, tenendo conto dei pagamenti effettuati in sede di acconto.

alle modalità di versamento si conferma il pagamento nella fase bonaria della Tassa sui rifiuti (TARI) con il sistema Pago PA, istituito con Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) dell'Amministrazione Digitale - CAD);



## CITTÀ DI FASANO

3. di dare atto che negli avvisi di pagamento 2026 saranno inserite le seguenti componenti perequative:

UR1 (per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari a 0,10 euro/utenza) e UR2 (per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari a 1,50 euro/utenza), istituite a decorrere dal 1° gennaio 2024

UR3 (per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del bonus sociale per i rifiuti, pari a 6,00 euro/utenza), prevista a decorrere dal 1° gennaio 2025 dal DPCM n. 24 del 24 gennaio 2025 (in attuazione dell'art. 57-bis, comma 2, del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito nella Legge 19 dicembre 2019, n. 157) e istituita da ARERA con deliberazione del 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/RIF;

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2018, n. 34, convertito in legge n. 58/2019;
5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione anche attraverso la pubblicazione sul sito web nell'apposita sezione dedicata;
6. Di conferire al presente provvedimento l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



# CITTÀ DI FASANO

La presente deliberazione viene sottoscritta come segue:

---

**IL PRESIDENTE**  
*f.to VITTORIO FANELLI*  
(Firmato digitalmente)

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*f.to ELISABETTA SCATIGNA*  
(Firmato digitalmente)

---